COMMISSIONE VI

FINANZE

37.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **NEIDE MARIA UMIDI SALA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge: (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 (3852);

Patria ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062);

Senatori Zanella ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3053-*bis*);

Corsi ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2452);

Di Donato ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2484);

Mastrantuono ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (3996);

PAG.

Fiandrotti ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65);

Piro: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (474);

Ferrari Marte ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (975);

Bellocchio ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1126);

Cappiello ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1231);

PAG.

Buffoni ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1905);

Berselli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola (592);

Micheli: Istituzione per il triennio 1988-1990 della « Lotteria nazionale città di Foligno » (714);

Auleta ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi (882);

Bruzzani ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (1381);

Bellocchio e Ferrara: Istituzione della lotteria di Caserta (1383);

Camber: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste (1537);

Caprili ed altri: Istituzione delle lotterie nazionali abbinate al carnevale di Viareggio e alla regata storica di Venezia (1562);

Piredda: Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazionale « Sartiglia folklore equestre in Sardegna » collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano (1625);

Solaroli e Serra: Istituzione della lotteria « Dino Ferrari » di Imola (2066);

Nardone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento (2147);

Borgoglio e Patria: Istituzione della lotteria del Palio di Asti (2199);

Filippini Giovanna: Istituzione della lotteria della Riviera adriatica (2239);

Sanguineti ed altri: Istituzione della lotteria internazionale « Cristoforo Colombo » (2271);

Torchio ed altri: Istituzione della lotteria « Fiera di Cremona » (2283);

Gei ed altri: Lotteria nazionale del lago di Garda (2460);

Bulleri: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (2511);

Perrone: Istituzione della lotteria della città di Taormina (2549);

Bianchini ed altri: Istituzione della lotteria nazionale abbinata al « Niballo », Palio di Faenza (2558);

PAG.

Mainardi Fava e Grilli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme (2684);

Fiori: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (2715);

Caria ed altri: Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias (2877);

Rosini ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale « Centomiglia velica » del Garda (3244);

Rivera ed altri: Autorizzazione ad effettuare la « lotteria Mondiali '90 » collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 (3370);

Borgoglio ed altri: Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica (3404);

Bassanini ed altri: Istituzione della « Lotteria del mare » e destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico (3665);

Cristoni ed altri: Autorizzazione ad effettuare, negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria « Maratona d'Italia – Carpi » (3922);

Fiori: Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il Palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ippolito (4045);

Poli Bortone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce (4123) 3

Piro Franco, *Presidente* 4, 7, 11, 13, 14

Umidi Sala Neide Maria, *Presidente* 14, 15

Bruzzani Riccardo 7

Patria Renzo 11, 14

Ravasio Renato, *Relatore* 5

Rosini Giacomo 13, 14

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 15

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Patria ed altri: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (1411);

Russo Raffaele ed altri: Modifiche della disciplina del gioco del lotto (2556);

Andreoli: Modifiche alla disciplina del gioco del lotto (4163) 15

Umidi Sala Neide Maria, *Presidente* 15, 19

Patria Renzo, *Relatore* 19

La seduta comincia alle 10,10.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 (3852); Patria ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062); senatori Zanella ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3053-bis); Corsi ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2452); Di Donato ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2484); Mastrantuono ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (3996); Fiandrotti ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65); Piro: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (474); Ferrari Marte ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (975); Bellocchio ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1126); Cappiello ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1231); Buffoni ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1905); Berselli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola (592); Micheli: Istituzione per il triennio 1988-1990 della « Lotteria nazionale città di Foligno » (714); Auleta ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi (882); Bruzzani ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (1381); Bellocchio e Ferrara: Istituzione della lotteria di Caserta (1383); Camber: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste (1537); Caprili ed altri: Istituzione delle lotterie nazionali abbinate al carnevale di Viareggio e alla regata storica di Venezia (1562); Piredda: Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazionale « Sartiglia folklore equestre in Sardegna » collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano (1625); Solaroli e Serra: Istituzione della lotteria « Dino Ferrari » di Imola (2066); Nardone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento (2147); Borgoglio e Patria: Istituzione della lotteria del palio di Asti (2199); Filippini Giovanna: Istituzione della lotteria della Riviera adriatica (2239); Sanguineti ed altri: Istituzione della lotte-

ria internazionale « Cristoforo Colombo » (2271); Torchio ed altri: Istituzione della lotteria « Fiera di Cremona » (2283); Gei ed altri: Lotteria nazionale del lago di Garda (2460); Bulleri: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (2511); Perrone: Istituzione della lotteria della città di Taormina (2549); Bianchini ed altri: Istituzione della lotteria nazionale abbinata al « Niballo », Palio di Faenza (2558); Mainardi Fava e Grilli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme (2684); Fiori: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (2715); Caria ed altri: Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias (2877); Rosini ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale « Centomiglia velica » del Garda (3244); Rivera ed altri: Autorizzazione ad effettuare la « lotteria Mondiali '90 » collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 (3370); Borgoglio ed altri: Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica (3404); Bassanini ed altri: Istituzione della « Lotteria del mare » e destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico (3665); Cristoni ed altri: Autorizzazione ad effettuare, negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria « Maratona d'Italia – Carpi » (3922); Fiori: Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il Palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ippolito (4045) e Poli Bortone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce (4123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Patria ed altri: « Nuove norme in materia di lotterie »; senatori Zanella ed altri: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 luglio 1988; Corsi ed altri: « Nuove norme in materia di lotteria »; Di Donato ed altri: « Nuove norme in materia di lotterie »; Mastrantuono, Di Donato e Iossa: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Fiandrotti ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Piro: « Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza »; Ferrari Marte ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Bellocchio ed altri: « Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza »; Cappiello ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Buffoni ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Berselli: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola »; Micheli: « Istituzione per il triennio 1988-1990 della "Lotteria nazionale città di Foligno" »; Auleta ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi »; Bruzzani ed altri: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria Montecatini Terme d'Europa »; Bellocchio e Ferrara: « Istituzione della lotteria di Caserta »; Camber: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste »; Caprili, Labriola, Martini, Pellicani, Strumendo e Vazzoler: « Istituzione delle lotterie nazionali abbinate al carnevale di Viareggio e alla regata storica di Venezia »; Piredda: « Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazionale "Sarti-

glia folklore equestre in Sardegna" collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano »; Solaroli e Serra: « Istituzione della lotteria "Dino Ferrari" di Imola »; Nardone ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento »; Borgoglio e Patria: « Istituzione della lotteria del Palio di Asti »; Filippini Giovanna: « Istituzione della lotteria della Riviera adriatica »; Sanguineti, Faraguti, Biondi, Bogi, Castagnola, Baghino, Intini, Cerofolini, Zoppi, Manfredi, Grillo Luigi, Orsini Bruno, Forleo, Chella, Montessoro, Paoli e Filippini Rosa: « Istituzione della lotteria internazionale "Cristoforo Colombo" »; Torchio, Noci e Strada: « Istituzione della lotteria "Fiera di Cremona" »; Gei ed altri: « Lotteria nazionale del lago di Garda »; Bulleri: « Autorizzazione ad effettuare la "Lotteria delle antiche repubbliche marinare" »; Perrone: « Istituzione della lotteria della città di Taormina »; Bianchini ed altri: « Istituzione della lotteria nazionale abbinata al "Niballo", Palio di Faenza »; Mainardi Fava e Grilli: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme »; Fiori: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno »; Caria, Ciocia e Bruno Paolo: « Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias »; Rosini, Piccoli, Zaniboni, Rebecchi, Moroni, Azzolini, De Rose, Serrentino, Castagnetti Guglielmo, Perani, Pellizzari, Savio, Ferrari Bruno, Orsini Gianfranco, Poli e Tremaglia: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale "Centomiglia velica" del Garda »; Rivera, Piro, Bellocchio, Usellini, Romita, Serrentino, Visco, Rutelli, Sangalli, Rosini, Serafini Massimo, Di Pietro, Felissari, Castagnetti Guglielmo, Ravasio, Caprili, Binelli e Strada: « Autorizzazione ad effettuare la "lotteria Mondiali '90" collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 »; Borgoglio, Fracchia e Patria: « Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica »; Bassanini, Serafini Massimo, Anselmi, Piro, Del Pennino, Battistuzzi, Bianco, Aniasi, Tesini, Calderisi, Mattioli, D'Alema, Rodotà, de Lorenzo, Dutto, Angelini Giordano, Angeloni, Balbo, Becchi, Bertone, Bordon, Boselli, Cederna, Di Pietro, Filippini Giovanna, Filippini Rosa, Piermartini, Soave, Testa Enrico e Tiezzi: « Istituzione della "Lotteria del mare" e destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico »; Cristoni, Bortolani e Prandini: « Autorizzazione ad effettuare, negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria "Maratona d'Italia – Carpi" »; Fiori: « Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il Palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ippolito » e Poli Bortone, Parigi, Rubinacci, Alpini, Bruno Antonio e Antonucci: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce ».

Ricordo che nella seduta del 7 luglio 1988 l'onorevole Ravasio aveva svolto la relazione su alcune delle proposte di legge in discussione, alle quali sono state successivamente abbinati altri progetti di legge.

Do pertanto la parola all'onorevole Ravasio affinché integri la sua relazione.

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Desidero innanzitutto esprimere la mia soddisfazione al presidente per aver mantenuto fede all'impegno di riprendere la discussione dei provvedimenti riguardanti la nuova disciplina delle lotterie nazionali, subito dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari.

Poiché, come ha ricordato il presidente, avevo già riferito sull'argomento, mi limiterò ad indicare gli aspetti fondamentali della riforma.

Da tempo la nostra Commissione si è posta l'obiettivo di un riordino generale della normativa riguardante le lotterie ed i giochi a premio. Già sul finire della precedente legislatura si raggiunse una larga intesa sul testo predisposto dal Comitato ristretto, poi sostanzialmente ripreso dalla proposta di legge n. 2062, sottoscritta da deputati di tutti i gruppi parlamentari. Nel corso dell'attuale legislatura, in data 7 luglio 1988, la Commissione ha iniziato l'esame, in sede legislativa, delle varie proposte di legge presentate in materia. In quell'occasione, il rappresentante del Governo, intervenendo

preliminarmente sull'ordine dei lavori, fece presente che, presso la VI Commissione finanze e tesoro del Senato, era iniziata da circa tre mesi la discussione della proposta di legge n. 805, tendente a prorogare di altri tre anni l'autorizzazione ad effettuare le lotterie di Viareggio e Venezia. Ad avviso di numerosi colleghi era nostro diritto iniziare l'esame dei provvedimenti, in quanto gli stessi prevedevano non soltanto l'istituzione di nuove lotterie, bensì il riordino dell'intera materia. Si decise comunque di svolgere la relazione con l'accordo di rimettere la questione all'attenzione del Presidente della Camera affinché, d'intesa con il Presidente del Senato, venisse presa una decisione circa l'*iter* da seguire. Infatti, in data 20 luglio 1988, il presidente della VI Commissione finanze e tesoro del Senato informò la nostra Commissione che il Presidente di quel ramo del Parlamento, dopo le opportune intese con il Presidente della Camera, aveva autorizzato la conclusione dell'*iter* della proposta di legge n. 805, riconoscendo alla VI Commissione della Camera la competenza ad esaminare in prima lettura i provvedimenti sulla riforma organica del sistema delle lotterie e della loro gestione. Nel corso della discussione riguardante la proroga ad effettuare le lotterie di Venezia e Viareggio, vennero presentati numerosi emendamenti tendenti ad istituire nuove lotterie nazionali. La competente Commissione del Senato approvò, intanto, la proposta di legge n. 805, con la quale venivano istituite quattro nuove lotterie (Taormina, Sanremo, Foligno e Garda).

A quel punto, la nostra Commissione si è trovata di fronte a tre possibilità: approvare il testo così come pervenuto dal Senato; esaminare tutte le proposte giacenti (oltre quaranta lotterie nazionali) e perseguire l'obiettivo del riordino generale della materia; stralciare la parte relativa alla proroga delle lotterie di Viareggio e Venezia, rinviando temporaneamente l'esame della parte restante. Tenuto conto dell'esigenza di dare certezza, in tempi brevi, all'effettuazione delle lotterie di Viareggio e Venezia, la Commissione decise di adottare l'ultima soluzione, stralciando la parte restante. Iniziò così un lungo « braccio di ferro » tra i due rami del Parlamento, il cui unico risultato fu la mancata approvazione dei vari provvedimenti in esame, costringendo il Governo ad emanare più decreti-legge, peraltro non convertiti, al fine di consentire l'effettuazione delle lotterie di Viareggio e Venezia. Nel contempo, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 3852, ora al nostro esame, che propone di aggiungere alle quattro già autorizzate dalla legge 4 agosto 1955, n. 722 (Italia, Agnano, Monza e Merano) altre lotterie nazionali nel numero massimo di sei, da individuare di anno in anno con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con quelli del tesoro, del bilancio e dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Il citato decreto deve essere emanato entro il 31 luglio di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo. Lo stesso decreto stabilisce, per ciascuna lotteria, la destinazione dei relativi utili. Credo siano sufficienti questi cenni sul contenuto del disegno di legge n. 3852 del Governo per capire che vi sono sostanziali differenze rispetto alle numerose proposte d'iniziativa parlamentare, in particolare con la proposta di legge n. 2062, che costituisce il punto più alto di convergenza tra quelle presentate dai vari gruppi.

Per quanto riguarda il problema rappresentato dall'esigenza di fissare criteri precisi per l'individuazione delle lotterie da effettuare, si potrebbe fare riferimento alla distribuzione geografica, all'importanza della manifestazione collegata alla lotteria ed all'alternanza periodica. A questo punto, da un lato si pone l'interrogativo circa l'opportunità di devolvere – ed in quale misura – parte degli utili agli enti locali, dall'altro vi è il pericolo di creare una forma di discriminazione tra enti locali, i quali avrebbero il diritto di valorizzare sul piano pubblicitario le loro iniziative, se disponessero di maggiori risorse per il recupero del patrimonio sto-

rico, monumentale e artistico. Non è forse questo il motivo, onorevoli colleghi, che ha fatto esplodere la richiesta di istituire nuove lotterie negli ultimi tempi?

Sono queste e altre le ragioni – non ultima l'esigenza di verificare se siamo in condizione, come ritengo, di proporre modifiche alla normativa vigente in ordine all'organizzazione di tombole, pesche o banchi di beneficenza – che mi inducono a proporre, prima di concludere questa mia integrazione alle numerose relazioni già svolte in passato sulla materia, la costituzione di un Comitato ristretto, nel cui ambito verificare, in tempi brevi, la possibilità di licenziare un testo che persegua l'obiettivo di un riordino dell'intera materia.

A mio avviso, si potrebbe già in questa riunione individuare precisi criteri per la scelta delle prossime lotterie nazionali e per la ripartizione degli utili, tenendo conto che la proposta avanzata dal rappresentante del Governo sembra la migliore per affrontare la difficile situazione.

Nel raccomandare la nomina di un comitato ristretto al fine di procedere con la massima celerità, ricordo che, essendo decaduti due decreti-legge relativi alle lotterie di Viareggio e Venezia, è indispensabile in tempi rapidissimi procedere all'approvazione di un provvedimento di sanatoria degli effetti prodotti dagli stessi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RICCARDO BRUZZANI. Vorrei preliminarmente ringraziare il presidente per aver posto all'ordine del giorno della Commissione le proposte di legge al nostro esame ed il collega Ravasio per l'integrazione alla relazione già illustrata a suo tempo. Il relatore ha giustamente evidenziato le novità intervenute e ritengo che in merito a tale questione occorra prendere consapevolezza del fatto che ormai è divenuta di interesse nazionale.

Il Governo ha presentato il disegno di legge n. 3852, che agli articoli 1 e 3 prevede una sanatoria degli effetti prodotti dai provvedimenti relativi alle lotterie di Viareggio e di Venezia, mentre all'articolo 2 propone l'autorizzazione allo svolgimento di sei nuove lotterie, per un totale di dieci all'anno. Tale disegno di legge potrà costituire il testo base per il prosieguo della discussione, ferma restando la necessità di tener conto della proposta di legge n. 2062 e del fatto che è già in discussione al Senato il decreto-legge n. 332, che tratta una materia analoga a quella prevista dall'articolo 1 della proposta n. 2062 e di altre.

Detto questo, vorrei sottolineare che il gruppo comunista è da tempo convinto della necessità di procedere alla definizione di nuove disposizioni di legge che permettano l'ordinato svolgimento delle attività delle associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro. È inoltre opportuno dar vita ad una riforma organica delle disposizioni che regolano le lotterie nazionali. Il disegno di legge n. 3852, il decreto-legge n. 332, all'esame del Senato, e la stessa proposta di legge n. 2062, per i suoi contenuti e per la convergenza unitaria che si è registrata, accolgono nella sostanza le esigenze citate, anche se si renderanno utili alcune riflessioni, approfondimenti e naturalmente talune modifiche.

A proposito della materia trattata dal decreto-legge n. 332 e dell'articolo 1 della proposta n. 2062, è giusto procedere ad una modifica delle vigenti norme di legge che regolano l'organizzazione di tombole, lotterie e pesche di beneficenza e, quindi, non soltanto delle norme fiscali previste dal decreto-legge n. 332. Sappiamo infatti che il gioco della tombola, in particolare, è disciplinato da una legge del 1938 e dalle successive modificazioni, che hanno posto e pongono molto spesso i circoli ricreativi, sportivi e culturali fuori della norma. Sempre più numerosi sono stati gli interventi attuati dagli organi competenti per impedire il libero svolgimento del gioco. Pertanto, il superamento della normativa vigente che disciplina il regime autorizzativo per lo svolgimento delle tombole e degli altri giochi di sorte

risponde a motivazioni reali e giuste e ad esigenze di rigore e trasparenza. Occorre tra l'altro rendere giustizia, sia pure tardivamente, ai circoli, dando a questi ultimi una disciplina che è loro dovuta, tenendo presente il fatto che l'Italia è il paese in cui più è sviluppato l'associazionismo e che, per contro, attualmente non esiste una normativa adeguata.

Una modifica dell'ordinamento vigente in materia deve tuttavia attenersi a criteri rigorosi, per cui si dovrà prevedere che i giochi dovranno svolgersi all'interno dei locali della sede sociale e che dovranno essere praticati soltanto dai soci e dai loro familiari, rispettando un preciso limite per quanto riguarda i premi ed il divieto di svolgere attività di promozione all'esterno, come stabilito dalla proposta di legge n. 2062.

Nel decreto-legge n. 332 e nella proposta di legge n. 2062 sono previsti inoltre alcuni limiti di importi e adempimenti per gli organizzatori, che rispondono all'intento di non far usufruire delle nuove norme soggetti diversi da quelli previsti.

Al Senato è stato presentato da tempo un progetto al riguardo; vedremo poi quale esito produrrà. Comunque, la situazione dovrà essere valutata con attenzione, anche per le diverse impostazioni del problema, tenendo conto della novità che si riferisce al trattamento fiscale.

Il relatore affermò a suo tempo, durante lo svolgimento della relazione, di ritenere pienamente condivisibile la proposta di applicare la normativa prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 2026 anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali. Su questo punto, il gruppo comunista concorda con il relatore.

Riguardo alle lotterie nazionali, il disegno di legge n. 3852 e la proposta di legge n. 2062 contengono elementi di riforma organica della disciplina in vigore. Mi accingo ora ad illustrare quelli che ritengo siano gli scopi fondamentali della proposta parlamentare.

In primo luogo, regolare lo svolgimento delle lotterie nazionali e dei giochi a premi con norme adeguate alla realtà attuale.

In secondo luogo, dare un'effettiva trasparenza alla gestione di tali manifestazioni, anche e soprattutto attraverso l'abolizione delle gestioni fuori bilancio. Al riguardo, voglio ricordare che il gruppo al quale appartengo presentò il 27 luglio 1988 una precisa interrogazione al ministro della finanze, rimasta senza risposta. La Corte dei conti ha puntualmente ogni anno posto in evidenza la questione. La proposta di legge n. 2062 recepisce quest'esigenza di eliminare le gestioni fuori bilancio. Probabilmente, occorrerà approfondire gli aspetti che riguardano l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni che passano ai monopoli e la composizione del comitato giochi.

In terzo luogo, permettere lo svolgimento di più lotterie, rispetto a quelle esistenti, legate a tradizioni ed a realtà locali, ma di risonanza nazionale.

La riforma è quindi importante ed urgente. La necessità di procedere all'approvazione del provvedimento è ampiamente dimostrata dalle iniziative, numerosissime, assunte in sede parlamentare, dalle decisioni votate dal Senato e dalle relative difficoltà intervenute tra i due rami del Parlamento, da quanto si è verificato per la lotteria di Viareggio (i cui vincitori, a causa della decadenza di diversi decreti-legge, non hanno ancora riscosso i premi dallo Stato, così come il comune non ha percepito la quota a lui spettante) e da quanto rischia di accadere, per analogia, per quella di Venezia.

Si tratta di aspetti di grande rilevanza che il disegno di legge n. 3852 affronta agli articoli 1 e 3; vi è, comunque, l'estrema urgenza di giungere rapidamente ad una nuova regolamentazione; in base a quanto sarà deciso, si potrà determinare l'effetto di ottenere un aumento delle entrate dello Stato.Ritengo indispensabile, al fine di raggiungere l'obiettivo di una nuova regolamentazione, discutere ed individuare alcuni criteri di fondo.

Innanzitutto, va posta l'esigenza di introdurre regole uniformi e non discrezionali per quanto si riferisce alla ripartizione degli utili delle lotterie stesse. Il disegno di legge n. 3852, nella sua scelta

di delegificazione, attribuisce piena e totale discrezionalità al successivo decreto del Presidente della Repubblica, su cui il gruppo comunista non può essere d'accordo. Bisogna, invece, che sia il Parlamento a stabilire una ripartizione che valga come regola generale per tutte le lotterie.

Inoltre, per quanto si riferisce alle autorizzazioni per lo svolgimento di nuove lotterie, riteniamo che non si possa prescindere dal considerare con particolare attenzione quelle di Viareggio e di Venezia, in considerazione delle loro finalità, del fatto che già esistono da sette anni ed anche in quanto hanno assicurato (specialmente Viareggio) apprezzabili risultati in termini di incassi.

Gli utili di quattro delle sei lotterie attualmente esistenti (Italia, Merano, Agnano, Monza, cui si aggiungono quelle di Venezia e Viareggio che, in precedenza, venivano prorogate di tre anni in tre anni ed attualmente di anno in anno) vanno totalmente allo Stato. Gli utili delle altre due, invece, sono stati destinati per un lungo periodo interamente ai comuni; successivamente, si è stabilito di attribuirne il 50 per cento ai comuni ed il 50 per cento allo Stato e poi ancora il 25 per cento ai comuni ed il 75 per cento allo Stato.

È molto importante, quindi, che vigano regole univoche; non può pertanto ripetersi quanto si verificò nella scorsa legislatura, allorché in questa Commissione fu approvata l'autorizzazione allo svolgimento della lotteria di Montecatini e la Commissione bilancio espresse un parere negativo proprio sulla ripartizione degli utili, proposta ed approvata dalla Commissione di merito sulla base di quanto era allora previsto per Viareggio e Venezia. L'assenza di regole univoche e l'esistenza di due lotterie che prevedevano l'assegnazione degli utili interamente ai comuni sono state le ragioni principali – su questo punto concordo con il relatore – che hanno determinato la presentazione di un numero di proposte di legge così elevato nell'attuale legislatura.

Ritengo anche opportuno valutare se il numero di lotterie da autorizzare debba essere di dieci o dodici all'anno e se tra queste ve ne debba essere una a carattere internazionale (come prevede la proposta di legge n. 2062), che eventualmente potrebbe essere proprio la lotteria Italia; tale aspetto, però, potrà essere considerato successivamente.

Una volta deciso un criterio di orientamento per quanto riguarda il numero di nuove lotterie da autorizzare, si impongono scelte serie, basate su parametri oggettivi, anche per altre questioni. Occorre considerare a questo proposito che le lotterie esistenti sono state autorizzate tenendo conto che le prime quattro coincidevano con avvenimenti da valorizzare, che quella di Venezia rispondeva alla finalità di salvaguardare il recupero del patrimomio storico-architettonico e che quella di Viareggio è abbinata al carnevale.

Sono dell'opinione che per le eventuali nuove lotterie non possa valere soltanto il criterio del sostegno finanziario alle realtà locali, altrimenti tutti o quasi tutti i comuni ne avrebbero diritto e la scelta verrebbe compiuta inevitabilmente sulla base di valutazioni soggettive.

Mi chiedo su quali basi si discuterà in Commissione e poi nell'eventuale comitato ristretto, che anche il gruppo comunista ritiene opportuno costituire. Dopo aver riflettuto su tale problema, ritengo di poter avanzare alcune proposte, in considerazione del fatto che la questione è molto più delicata e seria di quanto possa apparire a prima vista e che è doveroso rendere noto quanto stiamo discutendo, non solo ai componenti la Commissione ma anche alla Camera ed al Senato.

A mio parere è sicuramente da tenere presente la finalità della manifestazione da valorizzare; occorre inoltre attribuire la dovuta importanza al rilievo ed alla credibilità dell'avvenimento abbinato alla lotteria, anche in considerazione del suo carattere nazionale o addirittura internazionale, ed in relazione all'estrazione dei premi. Voglio dire, cioè, che è indi-

spensabile che la manifestazione rivesta una reale serietà e consenta un esito certo per quanto riguarda i risultati, ai quali saranno abbinati i biglietti vincenti.

A tale riguardo, la valutazione sulla scelta da compiere deve essere rigorosa, così come deve essere serio il criterio ispiratore della scelta del tipo di manifestazione da abbinare alla lotteria, che non deve essere inventata all'ultimo momento. Infatti, se la scelta non cade sulle manifestazioni più rilevanti, esistenti da tempo e maggiormente conosciute in campo nazionale ed internazionale, ma su avvenimenti secondari, si sminuisce anche l'evento più rilevante, con conseguenze negative per lo stesso risultato finanziario. Si deve inoltre tenere presente la necessità di una ripartizione geografica il più possibile equilibrata, sempre nell'ambito dei criteri precedentemente esposti.

È altresì da considerare un equilibrato scaglionamento delle date di svolgimento delle lotterie e degli avvenimenti da abbinare alle stesse, per evitare possibili coincidenze. Si tratta infine di valutare se le manifestazioni che non assumono rilevanza nazionale non possano essere inserite in una regolamentazione su scala provinciale o regionale.

Occorre, naturalmente, essere consapevoli delle conseguenze che questi criteri determinano, perché molte iniziative di rilevanza comunale verrebbero escluse, se non si stabilisse un sistema selettivo serio. Inoltre, in assenza di tale sistema, si corre il rischio di comprendere anche quelle manifestazioni il cui obiettivo, o scopo prevalente, è quello di « rimpolpare » la finanza locale e non di valorizzare sul piano nazionale o internazionale l'iniziativa assunta, dati i suoi effetti promozionali ed il diritto dei comuni interessati a disporre di nuove entrate. È questa, probabilmente, la ragione della proliferazione di tante proposte di legge in materia di lotterie.

Sarà necessario, quindi, prevedere un meccanismo che permetta a tutti i comuni di beneficiare di parte delle entrate, consentendo, per esempio, la destinazione di una quota degli utili ad un fondo perequativo di investimento per gli enti locali. Si impone, pertanto, la necessità di stabilire in via generale criteri rigorosi per la stessa ripartizione degli utili.

Per il gruppo comunista non sarebbe possibile indicare le nuove autorizzazioni senza stabilire anche i criteri selettivi, sia nel caso in cui la scelta venga effettuata direttamente dal Parlamento, sia nell'eventualità che a ciò venga delegato il Governo. Pur accogliendo il principio, in verità sensato, della delegificazione dell'intera materia, come previsto dal disegno di legge n. 3852, che costituisce una scelta importante, non è accettabile un orientamento in base al quale la decisione del Governo sia totalmente discrezionale, senza prevedere, cioè, indispensabili norme di garanzia. È invece preferibile che l'individuazione delle lotterie da istituire sia effettuata direttamente dal Parlamento in base a criteri definiti, salvo accogliere il principio della delegificazione; è comunque indispensabile – ripeto – che si stabiliscano con precisione le modalità per la scelta delle nuove manifestazioni da autorizzare.

A questo proposito, è opportuno aggiungere che si potrebbe anche stabilire un criterio di rotazione tra le manifestazioni meritevoli di autorizzazione, ma bisogna essere consapevoli del fatto che, in tal caso, la scelta è valida, se ha carattere ripetitivo, altrimenti è difficile che si affermi, ed una volta affermatasi sarebbe assurdo abolirla o cancellarla.

La rotazione potrebbe avvenire di fatto se fallisse la scelta di una lotteria precedente; in tal caso, se l'indicazione delle dieci o dodici lotterie da effettuare dovesse spettare al Parlamento, secondo i criteri da questo stabiliti, si potrebbe compilare un apposito elenco. Se si dovesse invece ricorrere alla delegificazione, la stessa eventuale rotazione dovrebbe ugualmente tenere in considerazione i criteri indicati dal Parlamento.

Mi rendo conto di aver rubato tempo ai colleghi, ma ho ritenuto opportuno, prima di arrivare alla costituzione del comitato ristretto, porre con la massima chiarezza i delicati e complicati problemi

che abbiamo di fronte. Peraltro, il modo in cui si è svolta la vicenda mi ha convinto che questo provvedimento si potrà approvare soltanto operando con trasparenza ed alla luce del sole, senza furbizie che avrebbero vita breve.

Nell'assolvere il compito che ci attende sono indispensabili senso di responsabilità e rispetto delle opinioni altrui, sia perché è importante non trascurare quanto finora emerso, sia perché la Commissione è investita di poteri deliberanti.

I senatori, ed anche i colleghi deputati, hanno il diritto di conoscere, attraverso gli atti parlamentari, su quali basi la nostra Commissione intenda procedere alla riforma delle lotterie e quali siano i criteri da adottare per le nuove autorizzazioni. È questo, a mio avviso, il modo più giusto e serio per raggiungere l'obiettivo che ci proponiamo, che non è né facile, né scontato.

RENZO PATRIA. Premetto che ho apprezzato la relazione dell'onorevole Ravasio, così come il contributo di apertura offerto dall'intervento del collega Bruzzani, di cui condivido largamente i contenuti. Per tale ragione, mi esimerò dall'esporre valutazioni che, comunque, non avrebbero sottratto molto tempo all'economia dei nostri lavori.

Il gruppo democristiano concorda con il relatore sull'opportunità di costituire un comitato ristretto, il quale dovrebbe, tra l'altro, fissare, come è stato già sottolineato dai colleghi, criteri precisi in ordine all'indicazione delle lotterie e dei tempi di rotazione. Tengo a precisare che la scelta di questo principio impone di fissare precisi criteri sui tempi di rotazione, nonché direttive sulla ripartizione degli utili, tali da garantire la massima trasparenza della gestione. Dobbiamo, quindi, cogliere questa occasione per procedere alla riforma delle lotterie nazionali e dei giochi a premi, varando una volta per tutte una normativa aggiornata, come indicato dalla proposta di legge n. 2062. Tuttavia, è necessario compiere uno sforzo per individuare i potenziali titolari dell'iniziativa di lotterie locali e fin d'ora potrebbe essere presa in considerazione – credo che la proposta interessi anche i colleghi – un'eventuale lotteria per la fiera internazionale di Milano.

Nel confermare il parere favorevole del gruppo democristiano alla costituzione del comitato ristretto e all'ampia relazione dell'onorevole Ravasio, dichiariamo la nostra disponibilità a valutare ogni altro elemento che dovesse emergere nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, intervengo, nella mia qualità di deputato del gruppo socialista, per invitare i colleghi a valutare fino in fondo e con serietà il problema della riforma delle lotterie.

L'onorevole Ravasio ha integrato la sua precedente relazione, sottolineando la necessità (peraltro avvertita non soltanto dai numerosi parlamentari intervenuti sull'argomento, ma anche da altri, che si sono rivolti direttamente al presidente), di procedere tempestivamente a tale riforma. Al riguardo, l'interesse locale è molto forte e non può essere ignorato, perché altrimenti dimostreremmo che il nostro atteggiamento in pubblico è diverso da quello che assumiamo in privato; invece, per evitare posizioni contraddittorie, dobbiamo cercare di affrontare in modo equilibrato la situazione.

Per esempio, l'opinione che in questa sede è stata espressa dall'onorevole Patria è condivisa anche dagli onorevoli Colucci, Usellini e Sterpa, i quali ritengono che l'istituzione di lotterie non possa continuare ad essere oggetto di contrattazioni, svolte peraltro in sedi diverse da quelle a ciò deputate.

Ritengo importante, altresì, la riflessione dell'onorevole Bruzzani e del relatore Ravasio, i quali hanno giustamente sostenuto la necessità di stabilire precisi criteri per la ripartizione degli utili a favore dei comuni. Anch'io sottopongo lo stesso problema al rappresentante del Governo, affinché tale percentuale non sia di volta in volta decisa in modo casuale; infatti, mi sembra incredibile parlare di

casualità in tema di lotterie! Le percentuali (per esempio del 25 o del 22 per cento) non possono essere frutto del caso, per cui talvolta il gettito viene interamente devoluto allo Stato, altre volte parzialmente assegnato al comune. In queste situazioni, cioè, l'ente locale esiste soltanto nella sua articolazione democratica, essendo privato degli utili, interamente percepiti dall'erario, mentre i costi delle lotterie non sono del tutto irrilevanti.

Da un lato, dobbiamo tener presente che vi è un problema di *marketing* – come ha sottolineato l'onorevole Bruzzani – rispetto al quale l'inflazione delle lotterie determinerebbe uno scarso *appeal* per il pubblico; dall'altro lato, occorre considerare che esse vengono utilizzate dagli enti locali come strumento per far fronte alla difficoltà di esigere imposte, constatato che i vari tipi di giochi hanno prodotto rilevanti incrementi di gettito.I casi canadese e statunitense sono tra i più conosciuti; ve ne sono altri nel mondo che probabilmente occorrerebbe studiare per verificare la praticabilità di un'ipotesi di delegificazione. Come ha già detto il relatore Ravasio, non è possibile avere un ordine del giorno lungo come quello della seduta odierna, che occupa quasi sei pagine. Un collega per il quale nutro stima questa mattina mi ha chiesto perché proprio io avessi aggiunto un'altra proposta. A tale osservazione rispondo che ho avuto l'onore di sottoscrivere un proposta che reca le firme di molti presidenti di gruppo e di tutti i gruppi parlamentari, nonché di ministri, veri o « ombra »; ne è primo firmatario il collega Bassanini, appartenente alla sinistra indipendente. Nei giorni scorsi ho ricevuto, nella mia qualità di presidente della Commissione finanze, autorevoli pressioni per la lotteria dell'Adriatico (l'Adriatico va da Trieste fino a Brindisi). L'onorevole Scalia saprà che il capogruppo del suo partito, onorevole Mattioli, è fra i firmatari di tale proposta. Mi troverei in difficoltà se la Commissione non deliberasse un principio fondamentale.

Vorrei precisare che sto parlando in qualità di deputato socialista, ma mi rivolgo a tutti per chiedere al Governo se non ritenga opportuna una delegificazione in materia di concessione di lotterie, da attuarsi sulla base di una serie di criteri oggettivi, trasparenti e chiari, che rispondano anche alle necessità dell'amministrazione, perché quest'ultima non è in grado di controllare uno svolgimento indefinito di lotterie. Il Governo potrebbe così, in virtù di una delega, alleggerire il lavoro parlamentare, perché non è corretto nemmeno che alcuni colleghi, senza gravare sul bilancio dello Stato, predispongano strumenti legislativi per finanziare l'attività dei comuni. Si tratta di una questione importante, perché questi ultimi versano in condizioni finanziarie difficili, perché la propensione al gioco nel nostro paese è più all'avventura che al rischio, perché Rimini è indubbiamente la capitale dell'Adriatico dal punto di vista turistico ed è meno pericolosa di Las Vegas. In una situazione come questa, dovremmo sapere se il Governo sia disponibile a procedere, nel caso in cui si scegliesse la strada della delega, sulla base delle lotterie attualmente esistenti e dei criteri di rotazione enunciati in parecchi interventi, uscendo da una logica che per quanto mi riguarda non potrebbe trovarmi protagonista di nessun trattamento privilegiato verso l'una o l'altra lotteria; non esiste, infatti, alcuna ragione per dire sì ad una proposta e no ad un'altra. Vi sono ragioni d'urgenza, che vorrei richiamare. Mi sono permesso di presentare, insieme con l'onorevole Usellini ed altri colleghi, una proposta di legge per una lotteria collegata con il campionato mondiale di calcio del 1990, finalizzata alla costruzione di impianti sportivi per handicappati; non posso non ringraziare la Commissione, che votò a favore di un emendamento da me presentato, ed il Governo che lo accolse, rendendosi conto che i mondiali di calcio rappresentano un'occasione per recuperare risorse di non scarso peso, soprattutto dal punto di vista dell'immagine, in quanto in occa-

sione di una manifestazione di quel genere sorgerà sicuramente una serie di problemi.

In conclusione, domando al Governo se ritenga di poter predisporre alcune « griglie », con quali caratteristiche dal punto di vista dell'amministrazione, con quale rispetto per il lavoro svolto finora in sede di Commissione finanze, in considerazione della rilevanza di taluni problemi. Mi permetto di dirlo, anche se la costiera romagnola fa parte del collegio elettorale al quale appartengo, perché fortunatamente la proposta di legge n. 3665 non riguarda solo la costiera romagnola od un singolo gruppo parlamentare ma tutti i capigruppo della Camera dei deputati che l'hanno sottoscritta. Nella mia qualità di presidente faccio presente che qualora la Commissione ed il Governo ritenessero di non accoglierla, ove non si registrasse unanimità nel rifiuto si potrebbero creare per me problemi di non poco conto con colleghi, appartenenti a diversi gruppi politici, con cui si predispongo ordini del giorno e nei confronti dei quali nutro stima e rispetto.

GIACOMO ROSINI. Chiedo la parola, in quanto l'onorevole Piro è intervenuto in qualità di deputato e non di presidente che chiude la discussione.

PRESIDENTE. Ho parlato come deputato del gruppo socialista, a nome del quale non era intervenuto nessuno. Faccio presente al collega Rosini che per una settimana non ho potuto parlare con lui. Egli ha avuto il mio voto mentre era contumace, come era giusto, e non ho potuto informarlo, nella sua qualità di vicepresidente di questa Commissione, della complicata situazione di questi giorni. Pertanto, pregherei il collega di non rivolgersi al presidente come se fosse un semplice deputato.

Nella mia qualità di deputato socialista aggiungo quanto segue: duecentocinquanta parlamentari si sono rivolti al presidente della Commissione finanze per la loro lotteria; il presidente non intende mancare di rispetto a nessun parlamentare di nessun gruppo, ma non può continuare, in materia di lotterie, uno stillicidio quotidiano che crea rapporti difficili con parecchi colleghi verso i quali nutre stima e rispetto. Di ora in ora si aggiungono nuove proposte. Il collega Patria ha accennato a Milano. Mi ero permesso di chiedere ai deputati socialisti milanesi di non parlare di Milano; il collega Patria ha aggiunto di suo. I colleghi comunisti hanno affermato che non è possibile indicare nuove autorizzazioni senza stabilire anche i criteri selettivi; si tratta di un metodo che a mio giudizio deve essere rispettato. Contemporaneamente, i colleghi comunisti continuano a dirmi che la lotteria per l'Adriatico deve essere istituita. Detto ciò, per quel che mi riguarda sono disponibile, essendo seduto su un seggio più alto del vostro, a sopportare frizzi e lazzi, ma vi è un livello che non deve essere valicato. Ho parlato contemporaneamente in qualità di presidente e di deputato. Prego i colleghi di non rendere facile all'onorevole Piro il compito di trattare male se stesso.

GIACOMO ROSINI. Vorrei capire con quale motivazione mi si nega il diritto di intervenire ...

PRESIDENTE. Nella giornata di ieri sono intercorse intese in base alle quali per il gruppo della democrazia cristiana nella discussione di oggi sarebbe intervenuto l'onorevole Patria. L'onorevole Rosini sa che all'ordine del giorno sono iscritti anche altri provvedimenti molto importanti. Comunque, se egli chiede di parlare, gliene do facoltà.

GIACOMO ROSINI. Spero di non essere costretto in futuro ad insistere cinque volte prima di avere la parola, quali che siano gli accordi intervenuti !

PRESIDENTE. Le faccio presente che sarebbe auspicabile che tra il presidente ed il vicepresidente, dopo una settimana di ferie di quest'ultimo, avesse luogo un incontro.

GIACOMO ROSINI. Lei dice questo a se stesso.

PRESIDENTE. Lo dico a lei!

GIACOMO ROSINI. Se mi consente, signor presidente, al mio ritorno non ho trovato alcuna comunicazione; sono venuto a salutarla ed a complimentarmi con lei, ma evidentemente non aveva nulla da dirmi.

Prima di partire, avevo confermato il mio consenso alla sua nomina a presidente.

PRESIDENTE. Io le avevo già dato il mio voto.

GIACOMO ROSINI. Quali che siano le intese raggiunte ieri, desidero intervenire per precisare alcuni aspetti emersi dagli interventi svolti nella seduta odierna ed in seguito alle dichiarazioni del presidente. Infatti, quando si discute di una problematica che complessivamente coinvolge duecentocinquanta parlamentari, credo sussistano gli elementi che giustificano la richiesta di intervenire.

Condivido la convinzione che sia possibile uscire dalla situazione in cui ci troviamo soltanto fissando criteri obiettivi sulla base dei quali assumere le decisioni. Non accetto però che si operino semplificazioni per cui tra le quarantaquattro, o forse più, proposte da esaminare, una rientrerebbe già nei criteri in questione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
NEIDE MARIA UMIDI SALA

GIACOMO ROSINI. A mio parere, infatti, la lotteria per l'Adriatico non riveste carattere prioritario.

Inoltre, trovo poco gradevole che tra i parlamentari si stabiliscano graduatorie in virtù delle quali qualcuno sarebbe più autorevole degli altri, taluni sarebbero degni di attenzione, mentre qualcun altro solo di sopportazione. Credevo che almeno nell'ambito del Parlamento avessimo tutti la stessa autorevolezza, anche perché, se vogliamo essere sinceri, quale che sia il nostro ruolo, capita a tutti, di tanto in tanto, di apporre una firma in libertà.

Personalmente, non ritengo molto autorevole l'idea di istituire una lotteria a favore del risanamento dell'Adriatico, in quanto, se questa è la logica che si adotta, posso dire di avere da tempo nel cassetto altre proposte che ho firmato, proprio in considerazione della tendenza che si andava manifestando: mi riferisco, per esempio, ad una lotteria per la protezione della montagna, oppure a favore dei parchi nazionali, visto che si propone di istituirne una per il mare.

RENZO PATRIA. Una lotteria per la montagna già esiste!

GIACOMO ROSINI. Ma non una specifica, a favore dei parchi nazionali.

Sentiamo sostenere frequentemente che si potrebbero realizzare interventi significativi, mentre, proprio a causa della mancanza di fondi, si verifica un permanente conflitto fra le direzioni dei parchi e le popolazioni che vivono nei parchi stessi.

Secondo tale ottica, però, sarebbe facile arrivare ad ipotizzare, per esempio, una lotteria anche per le zone terremotate – escludendo l'Irpinia, per non buttare altra benzina sul fuoco – od anche a favore della protezione civile.

Credo che tutti abbiano colto quel tanto di ironia che è implicito nelle considerazioni che ho espresso; concludo affermando che sono d'accordo sulla definizione di criteri, sulla relazione dell'onorevole Ravasio e sugli interventi del presidente e dell'onorevole Bruzzani, a condizione che non si accetti la semplificazione di ritenere una determinata lotteria già acquisita da questa Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avendo l'onorevole relatore rinunciato alla replica.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ritengo che il ritardo nell'assunzione del provvedimento sulle lotterie abbia contribuito a far lievitare il numero delle proposte avanzate dai gruppi e dai singoli parlamentari, e reso più difficile la discussione su un argomento di per sé abbastanza circoscritto e scontato.

Pertanto, astenendomi da un intervento di carattere organico, mi limiterò a dire soltanto che il Governo è favorevole alla sanatoria degli effetti delle lotterie di Viareggio e Venezia, in quanto non sussistono le condizioni per il pagamento dei premi. Abbiamo esaminato, in sede di comitato per le lotterie, la possibilità dell'emanazione, da parte del ministro competente, di un decreto per il riconoscimento dei debiti nei confronti dei privati. Tra l'altro, riceviamo pressioni da parte delle banche che devono escludere i conti dei loro clienti.

Siamo nell'impossibilità di dare inizio alla fase organizzativa per la lotteria di Viareggio. Un primo problema urgentissimo, infatti, è quello di sanare gli effetti della mancata conversione del decreto da parte del Parlamento.

Ritengo che lo svolgimento delle lotterie di Venezia e Viareggio debba essere autorizzato anche per il 1990. Per quanto riguarda quest'ultima, i tempi sono strettissimi, in quanto è necessario avviare le relative operazioni al più tardi entro il 1° dicembre prossimo.

Il Governo manifesta il suo assenso all'istituzione della lotteria abbinata ai mondiali di calcio, sulla quale, se non ricordo male, la Commissione si è espressa con un voto unanime. Si tratta, infatti, di un evento sportivo eccezionale ed irripetibile, previsto per il prossimo anno, durante il quale, pertanto, l'Esecutivo ritiene non possano essere istituite, né da questa Commissione né dal Parlamento, ulteriori nuove lotterie. Tale esclusione concerne la stessa lotteria a favore dell'Adriatico, anche se il problema potrà essere ridiscusso.

Il Governo è altresì favorevole alla delegificazione, con effetti a partire dal 1991, dei provvedimenti riguardanti le lotterie, concordando con il relatore e con l'onorevole Bruzzani sul fatto che tale processo debba essere vincolato al rispetto di rigidi criteri, per evitare che l'Esecutivo si trovi in difficoltà, così come è avvenuto per il Parlamento.

Per quanto riguarda l'ammontare delle lotterie da autorizzare, il Governo non intende assumere posizioni rigide, anche se ovviamente è necessario stabilire un numero fisso, oppure prevedere un sistema di rotazione.

Per quanto concerne la ripartizione degli utili, ritengo che essi debbano essere attribuiti ai comuni e finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico; si tratta, anche in questo caso, di fissarne la percentuale. Infine, il problema delle lotterie locali e di beneficenza, sollevato dall'onorevole Ravasio, dovrebbe essere opportunamente inserito nell'ambito dei provvedimenti organici di riordino della materia.

Il Governo, altresì, concorda sull'immediata costituzione del comitato ristretto, data l'urgenza di affrontare i drammatici problemi, soprattutto sul piano organizzativo, di questo settore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di costituire un comitato ristretto, per la sollecita redazione di un testo unificato dei progetti di legge in esame.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Patria ed altri: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (1411); Russo Raffaele ed altri: Modifiche della disciplina del gioco del lotto (2556); Andreoli: Modifiche alla disciplina del gioco del lotto (4163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Patria ed altri: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto »; Russo Raffaele, Vito e Usellini: « Modifiche della disciplina del gioco del lotto »; Andreoli: « Modifiche alla disciplina del gioco del lotto ».

Ricordo che nella seduta del 2 febbraio 1988 la Commissione aveva deliberato la costituzione di un Comitato ristretto per un migliore approfondimento della materia.

Do lettura del testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:

« L'importo di ciascuna scommessa fissato in lire 1.000, o multipli di mille, non può essere superiore a lire 50.000. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2.000.

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 2.

1. L'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.

3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire mille milioni.

4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi precedenti si provvede a cura del Ministro delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto-concorso da indire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 13. Il capitolato d'oneri è sottoposto preliminarmente al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere nel termine di 60 giorni dalla trasmissione.

5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto, è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:

a) per il primo scaglione fino a duemila miliardi di lire, l'aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;

b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a 1.000 miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente ».

ART. 3.

1. L'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di

provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 può essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.

2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

ART. 4.

1. Le vincite il cui importo non supera lire 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.

2. L'importo di cui al primo comma può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 5.

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto all'accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque, sette e nove anni dalla data di entrata in vigore del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento, quindicimila e ad ogni rivendita richiedente, purché venga, in questa ultima fase,. assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto ministeriale previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco e comunque tenendo conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di racccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, e garantendo la redditività, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei punti di raccolta già affidati in concessione, potrà essere rideterminata in più o in meno, la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da *ex* dipendenti del lotto.

5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500.000 annue.

ART. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio delle concessioni è trasferito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede tramite i propri Ispettorati Compartimentali.

2. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni.

3. All'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e terzo comma del successivo articolo 12 della presente legge ».

4. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli esistenti per gli attuali concessionari *ex* dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.

ART. 7.

1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:

a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto della disposizione di cui all'articolo 5 della presente legge, la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e produttività;

b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco;

c) le modalità per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti; per la custodia e la conservazione delle scommesse, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;

d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'Amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.

3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sarà fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.

4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata colletivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente, arrotondato al milione successivo.

5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla metà dell'incasso medio settimanale.

ART. 8.

1. Il versamento dei proventi estrazionali relativi alla raccolta del gioco del lotto effettuato oltre il giorno di giovedì della settimana successiva all'estrazione costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale.

2. Tale reato, qualora trattasi di mancato versamento parziale, si configura ed è perseguibile solo in caso non venga effettuato versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

ART. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonché il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio ».

ART. 10.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, auspico vivamente al provvedimento di modifica del gioco del lotto una sorte migliore di quella riservata alle proposte riguardanti la normativa sulle lotterie.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto in data 18 ottobre 1989 ha raccolto il consenso della maggioranza dei componenti il Comitato stesso; mi auguro pertanto che al più presto sia trasmesso alle competenti Commissioni I, V e XI per il prescritto parere.

Mi permetto di richiamare all'attenzione del presidente l'opportunità di iscrivere, non appena esauritasi la fase procedurale dell'acquisizione dei pareri, il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione, al fine di licenziarlo al più presto, e comunque prima dell'inizio della sessione di bilancio.

PRESIDENTE. Avverto che al testo di cui ho dato lettura sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 5, lettera a), *sostituire le parole:* duemila miliardi, *con le seguenti:* mille miliardi.

2. 1 Bellocchio, Umidi Sala, Bruzzani, Visco.

All'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: potrà essere rideterminata in più o in meno, *con le seguenti:* potrà essere rivista.

5. 1 Bellocchio, Umidi Sala, Bruzzani.

All'articolo 5, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di importo pari a due terzi del valore della attrezzatura assegnata.

5. 2 Bellocchio, Umidi Sala, Bruzzani.

All'articolo 6, sopprimere il comma 1.

6. 1 Bellocchio, Umidi Sala, Bruzzani.

Il testo e gli emendamenti ad esso relativi saranno trasmessi alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 16 novembre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO